

75474

Li, 13 novembre 2019

FinanceActive
Piazza IV Novembre, 7
20124 MILANO

OGGETTO: Quesito su indagine di mercato - Nostro Avviso del 28 ottobre 2019

Facendo seguito alla Vostra Pec del 11/11/2019, il requisito richiesto di accesso alla procedura è un cd. requisito esperienziale che, ai sensi dell'art. 89, comma 1, secondo periodo, non può essere documentato con l'avvalimento in quanto "*Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all'allegato XVII, parte II, lettera f), o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste.*" Su tale interpretazione restrittiva si sta attestando sia la giurisprudenza che la prassi (cfr. Tar Lombardia, Brescia, sez. I, 22 ottobre 2018, n. 1007, Consiglio di Stato, sez. V, 06 ottobre 2018, n. 5750 di conferma del Tar Veneto, Venezia, sez. I, 23 aprile 2018, n. 439, Delibera Anac N. 419/2018); peraltro, nel caso in cui il contratto di avvalimento contenesse l'impegno dell'ausiliaria ad eseguire direttamente il servizio, questo si scontrerebbe con l'assenza in capo alla stessa del requisito di idoneità professionale (dottore commercialista iscritto all'Albo).

Nemmeno la soluzione del RTP tra società e dottore commercialista è percorribile in quanto il raggruppamento per l'attività principale sarebbe un raggruppamento orizzontale, nel quale gli operatori riuniti dovrebbero quantomeno soddisfare il requisito di idoneità professionale, per poter poi eventualmente "cumulare" il requisito esperienziale.

Solo se la società di consulenza ha al suo interno un socio dottore commercialista iscritto, potrà partecipare indicando quest'ultimo come professionista responsabile del servizio, ai sensi del DM Giustizia n. 34/2013.

Cordiali saluti

Il Dirigente
Gestione Risorse Economiche e Finanziarie
dott. Antonio Rosati

